

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 8 giugno 2021, n. 165  
**“METROPOLIS Consorzio di Cooperative Sociali - Soc. Coop. Onlus”, con sede legale in Molfetta (BA). Verifica di compatibilità ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.. Conferma del parere favorevole rilasciato con D.D. n. 122 del 3/4/2018 e confermato con D.D. n. 155 del 25/6/2020 per la realizzazione nella ASL BT di n. 1 Modulo/Centro Terapeutico-Riabilitativo intensivo ed estensivo dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico (art. 4 R.R. n. 9/2016), per modifica della planimetria/layout nel medesimo immobile ubicato nel Comune di Barletta alla Via Violante n. 40.**

### Il Dirigente della Sezione

**Vista** la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;

**Vista** la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

**Visti** gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

**Vista** la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

**Vista** la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *“riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità”*;

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021 n. 22 *“Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0”*;

**Vista** la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità e il successivo provvedimento di *“Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio”* giusta Determinazione Dirigenziale n. 2 del 28/01/21;

**Vista** la Determinazione del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta n. 365 del 29/12/2020 con la quale è stato conferito l’incarico di posizione organizzativa *“Gestione autorizzazioni e accreditamenti strutture sociosanitarie e ASD; rapporti interistituzionali”*;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1732 del 22/10/2020, di conferimento dell’incarico dirigenziale, in applicazione dell’art. 5, comma 9 del Decreto Legge del 6 luglio 2012, n. 95, della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta.

In Bari presso la sede della Sezione e Governo dell’Offerta (SGO), sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile della Posizione Organizzativa *“Gestione autorizzazioni e accreditamenti strutture sociosanitarie e ASD; rapporti interistituzionali”* e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.

Con Determina Dirigenziale n. 122 del 3/4/2018 questa Sezione ha espresso *“parere favorevole, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta:*

*(...) dal Comune di Barletta (BT) in relazione all’istanza del “Consorzio Coop. Soc. a r.l. Metropolis” di Molfetta limitatamente all’autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Modulo per il Periodo Pre-scolare (0-5 anni) di cui all’art. 4 del R.R. n. 9 del 08/07/2016, da ubicarsi in Barletta, Piazza Plebiscito nn. 34-35 – Palazzo Parlander (...).”*

Con Determina Dirigenziale n. 155 del 26/6/2020 questa Sezione, in relazione alla richiesta del Comune di Barletta di conferma del parere di compatibilità, a seguito di istanza del Consorzio Metropolis ad oggetto variazione dell’immobile individuato per la realizzazione della struttura sanitaria nell’ambito del medesimo

Comune, considerato che *“il parere favorevole di cui alla D.D. n. 122 del 3/4/2018 per n. 1 modulo/centro terapeutico riabilitativo intensivo ed estensivo, di cui all’art. 4 del R.R. n. 9/2016, non è stato rilasciato dalla scrivente a seguito di una valutazione comparativa dei parametri strutturali con altre istanze di autorizzazione alla realizzazione/richieste di verifica di compatibilità, bensì a seguito della valutazione del parametro della localizzazione”*, ha:

- confermato *“il parere favorevole di compatibilità al fabbisogno regionale già rilasciato con Determinazione Dirigenziale n. 122 del 3/4/2018, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., per la realizzazione nel Comune di Barletta (BT), da parte di “METROPOLIS Consorzio di Cooperative Sociali-Soc. Coop. Onlus”, di n. 1 Modulo/Centro terapeutico riabilitativo intensivo ed estensivo ex art. 4 R.R. n. 9/2016, rettificando l’ubicazione in via Violante n. 34-36-38-40-42, con la precisazione che la struttura dovrà essere realizzata secondo la planimetria e la relazione tecnica trasmesse con nota comunale prot. n. 84925 dell’11/12/2019 ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 9/2016 e del R.R. n. 3/2005 e s.m.i., e che, a seguito della presente conferma del parere di compatibilità, il Comune di Barletta dovrà rilasciare autorizzazione alla realizzazione;”*;
- precisato *“che il parere di compatibilità di cui alla Determina Dirigenziale n. 122/2018, che si conferma (...), ha validità biennale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla notifica della suddetta D.D. n. 122 del 3/4/2018, salvo quanto disposto dal comma 6 dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;”*.

Con nota prot. n. 700.2021, trasmessa a mezzo Pec in data 16/02/2021 alla scrivente Sezione e, per conoscenza, al Comune di Barletta, il legale rappresentante del Consorzio Metropolis ha comunicato quanto segue:

*“(...) premesso che:*

1. *Con la determinazione n. 155 del 25.6.2020 la sezione SGO del Dipartimento della Salute della Regione Puglia ha confermato il precedente parere di compatibilità per la struttura sanitaria in oggetto e, con determinazione n. 1503 del 18.10.2020 il Settore Servizi Sociali della Città di Barletta ne ha autorizzato la realizzazione alla Via Violante nn. 24-36-38-40-42;*
2. *Con la determinazione n. 355 del 17.12.2020, allegato 5, l’Ufficio Regionale ha assegnato al progetto del Consorzio Metropolis 30 posti di Centro Diurno Disabili R.R. 5/2019 nella Città di Barletta alla Via Violante 32.34;*
3. *Con la determinazione n. 29 del 9.2.2021 il predetto Ufficio regionale, rilevato che il progettato Centro Disabili condividerebbe con l’autorizzato modulo autismo i seguenti ambienti: << Ingresso, sala d’attesa, disimpegno 1, Spogliatoio donne e wc donne (personale) e Spogliatoio uomini e wc uomini (personale)>>, e che non è ammissibile la condivisione di spazi tra le strutture aventi organizzazioni assistenziali differenti, ha richiesto chiarimenti ed integrazione documentale con nota prot. 2181 del 9.2.2021, riservandosi all’esito di rivalutare l’assegnazione dei 30 posti di Centro Diurno disabili al Consorzio;*
4. *Allo scopo di evitare la condivisione degli spazi individuati dall’Ufficio Regionale, lo scrivente Consorzio intende modificare gli ambienti destinati al Modulo autismo autorizzato, in modo da lasciare a disposizione del Centro Diurno Disabili tutti gli ambienti citati al punto 3, e individuare per il Modulo autismo, nella superficie complessiva già autorizzata e senza riduzione degli ambienti disponibili, il nuovo ingresso da Via Violante n. 40, un nuovo vano spogliatoio per il personale e, dei quattro servizi igienici già esistenti, uno viene dedicato al personale, mentre uno dedicato ai bambini è dotato di doppio water e separatori idonei;*
5. *La modesta modifica del Modulo autismo è illustrata nella planimetria che qui si allega, ove gli ambienti modificati, rispettando comunque i requisiti minimi, sono campiti in colore verde;*

*tanto premesso il Consorzio scrivente*

**CHIEDE**

*A codesta Sezione Regionale SGO, Ufficio Accreditamenti, la conferma del parere di compatibilità di cui alla*

determinazione n. 155-2020 in riferimento alla planimetria allegata e al nuovo indirizzo (corrispondente all'ingresso) di Via Violante 40, propedeutica alla corrispondente variazione dell'autorizzazione alla realizzazione a cura del Settore Servizi Sociali della Città di Barletta.

Si allegano:

1. Determinazione ufficio regionale SGO n. 29 del 9.2.2021,
2. Nota ufficio regionale SGO-Accreditamenti prot. 2181 del 9.2.2021,
3. Planimetria del Modulo/Centro autismo con ingresso da Via Violante 40, Barletta.”.

Con nota prot. AOO\_183/5246 del 30/3/2021 la scrivente Sezione, in riferimento alla nota sopra riportata, “ (...) considerato che:

- il parere favorevole di compatibilità di cui alla D.D. n. 122 del 3/4/2018 (così come la conferma del parere rilasciata con D.D. n. 155/2020) per n. 1 modulo/centro terapeutico riabilitativo intensivo ed estensivo, di cui all'art. 4 del R.R. n. 9/2016, non è stato rilasciato dalla scrivente a seguito di una valutazione comparativa dei parametri strutturali con altre istanze di autorizzazione alla realizzazione / richieste di verifica di compatibilità, bensì a seguito della valutazione del parametro della localizzazione;
- l'art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. prevede, ai commi 4, 5, 6 e 7 che:  
“

4. Il parere di compatibilità di cui al comma 3 ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal successivo comma 5, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza.

5. Il comune inderogabilmente, entro centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, rilascia l'autorizzazione alla realizzazione. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di 120 giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal data di ricevimento da parte del Comune del parere favorevole di compatibilità regionale.

6. Il termine biennale di validità del parere di compatibilità di cui al comma 4 del presente articolo è prorogato, con provvedimento del dirigente della sezione regionale competente, in presenza di eventi ostativi alla prosecuzione o completamento dell'opera, non imputabili al soggetto interessato che ne dimostri la sussistenza a mezzo di specifica certificazione del comune o del direttore dei lavori. La proroga è richiesta prima della scadenza del termine di cui al comma 4 e non può in ogni caso superare i centottanta giorni.

7. Il termine di scadenza del provvedimento di conferma del parere di compatibilità coincide con il termine di scadenza del parere di compatibilità nella sede originaria, di cui al comma 4 e salvo quanto disposto dal comma 6.”;

tenuto conto che:

- dalla planimetria allegata all'istanza prot. n. 700.2021 del Consorzio Metropolis, sopra riportata, risultano, a seguito della variazione del lay-out, n. 4 ambulatori tutti con metratura inferiore a quella minima di 12 mq prevista dalla Sez. B.01. del R.R. n. 3/2010 e s.m.i.;
- con circolare prot. AOO\_183/3627 del 4/3/2021, la scrivente Sezione, facendo rinvio alla precedente circolare prot. AOO\_183/15515/2020, ha rappresentato, tra l'altro, quanto segue: “Orbene, la sopravvenuta legge n. 159 del 27/11/2020 ad oggetto “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per

*l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020", pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 3/12/2020, ha convertito appunto il D.L. n. 125/2020 apportando alcune modifiche.*

*In particolare, la L. n. 159/2020 ha inserito nel D.L. n. 125/2020 l'art. 3-bis "Proroga degli effetti di atti amministrativi in scadenza", ai sensi del cui comma 1: "1. All'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 2, le parole: «il 31 luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19» [grassetto aggiunto, n.d.r.];*

*b) dopo il comma 2-quinquies è inserito il seguente:*

*«2-sexies. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, di cui al comma 2, scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, e che non sono stati rinnovati, si intendono validi e sono soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2»".*

*Il comma 2 dell'art. 103 del D. L. n. 18/2020 (convertito con Legge n. 27/2020), così come modificato, statuisce quanto segue: "2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza [grassetto aggiunto, n.d.r.]. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza."*

*Posto quanto sopra, i pareri favorevoli di compatibilità al fabbisogno regionale rilasciati, la cui validità biennale risulti in scadenza nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e la data cessazione dello stato di emergenza, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, come dal combinato disposto del nuovo comma 2-sexies e del comma 2 (come modificato) dell'art. 103 del D.L. n. 18/2020, come convertito.*

*Con Delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021 lo stato di emergenza è stato prorogato al 30 aprile 2021.*

*Conseguentemente, se non dovessero esservi nuove proroghe dello stesso, i pareri favorevoli di compatibilità al fabbisogno regionale ricompresi nella previsione di cui al comma 2 e 2-sexies dell'art. 103 del D.L. n. 18/2020, come convertito con modifiche, manterranno la loro validità ex lege fino al 29 luglio 2021, pertanto non sarà necessaria alcuna specifica richiesta in tal senso.";*

*ha comunicato "che, in caso di modifica del progetto / layout della struttura per la quale è stato già presentata istanza di autorizzazione alla realizzazione al Comune, deve essere trasmessa al medesimo Comune istanza di rettifica della precedente e, nel caso di specie (essendo già stato rilasciato dalla scrivente parere favorevole di compatibilità e, dal Comune, la conseguente autorizzazione alla realizzazione, secondo il progetto originario), istanza di rettifica dell'autorizzazione alla realizzazione già rilasciata, ai fini della richiesta a questa Sezione, da parte del Comune (previa verifica della conformità alla normativa edilizio/urbanistica dell'intervento, ai sensi dell'art. 7, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.), della conferma del parere di compatibilità già rilasciato."*

Con nota prot. 1382/2021 trasmessa a mezzo Pec in data 31/3/2021, il legale rappresentante del Consorzio Metropolis ha riscontrato la sopra riportata nota regionale, prot. AOO\_183/5246 del 30/3/2021, trasmettendo la nuova planimetria.

Con Pec del 29/4/2021 il Dirigente del Settore Servizi Sociali del comune di Barletta ha trasmesso la nota prot. n. 0030832 di pari data ad oggetto "richiesta conferma di parere di compatibilità alla normativa urbanistica

ed edilizia per rettifica progettazione di un Modulo/Centro terapeutico-riabilitativo intensivo ed estensivo, Centro socio-educativo e riabilitativo diurno, dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico, ubicato nel Comune di Barletta alla via Violante n. 34-36-38.40-42”, con l’allegato parere del Settore Edilizia pubblica e privata, “limitatamente all’immobile ubicato a piano terra di via Violante n. 34-36-38.40-42, da destinare a un Modulo (...)”.

Con nota prot. AOO\_183/8422 del 21/5/2021 la scrivente Sezione ha rappresentato che:

“

(...)

- Nonostante la precisazione fatta da questa Sezione con la sopra riportata nota prot. AOO\_183/5246 del 30/3/2020 (rectius, 30/3/2021), il Legale Rappresentante del Consorzio Metropolis, anziché presentare al Comune istanza di rettifica dell’autorizzazione alla realizzazione da questo già rilasciata, con nota prot. n. 3082 del 30/3/2021 ha chiesto al Comune “la verifica di conformità alla normativa edilizio/urbanistica dell’intervento, ai sensi dell’art. 7, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.” ed alla scrivente Sezione, nuovamente, “la conferma del parere di compatibilità di cui alla determinazione n. 155-2020 in riferimento alla planimetria allegata e al nuovo indirizzo (corrispondente all’ingresso) di Via Violante 40”;
- Con Pec del 29/4/2021, il Comune di Barletta ha trasmesso a questa Sezione il parere di conformità alla normativa urbanistico ed edilizia, senza richiedere alla scrivente la conferma del parere di compatibilità al fabbisogno già rilasciato in favore del Consorzio Metropolis.

Posto quanto sopra, si ribadisce quanto già comunicato con la sopra riportata nota prot. AOO\_183/5246 del 30/3/2021, vale a dire che **in caso di modifica del progetto/layout della struttura per la quale è stata già presentata istanza di autorizzazione alla realizzazione al Comune, il Consorzio Metropolis deve trasmettere al medesimo Comune (e, per conoscenza al questa Sezione) istanza di rettifica della precedente e, nel caso di specie** (essendo già stato rilasciato dalla scrivente parere favorevole di compatibilità e, dal Comune, la conseguente autorizzazione alla realizzazione, secondo il progetto originario), **istanza di rettifica dell’autorizzazione alla realizzazione già rilasciata (corredata del nuovo progetto e della nuova planimetria/layout della struttura) ai fini della richiesta a questa Sezione, da parte del Comune, (previa verifica della conformità alla normativa edilizio/urbanistica dell’intervento, ai sensi dell’art. 7, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.), della conferma del parere di compatibilità già rilasciato”**.

Con nota prot. n. 2280 del 22/5/2021 trasmessa a mezzo Pec in pari data al Comune di Barletta e, per conoscenza, alla scrivente Sezione, ad oggetto “Modulo Autismo ai sensi Nuovo Centro Diurno Disabili RR 5/2019 a Barletta, Via Violante civ. 40. **Istanza di rettifica dell’autorizzazione alla realizzazione Vs. determinazione n. 1503 del 18.10.2020.**”, il Consorzio Metropolis ha presentato “istanza alla Città di Barletta di **rettifica dell’autorizzazione alla realizzazione in oggetto**, secondo la planimetria già inviata con nostro prot. 1382.2021 che nuovamente si allega e per la quale il Vs Comune ha già rilasciato parere di conformità urbanistica edilizia con prot. 30832 del 21.4.2021. L’ingresso e il numero civico del modulo autismo, da riportare nella autorizzazione rettificata, sarà il n° 40 di Via Violante.” ed ha invitato “la Città di Barletta ad inviare alla sezione regionale SGO del Dipartimento della Salute (...) l’Autorizzazione alla realizzazione rettificata ai fini della <<**conferma del parere di compatibilità già rilasciato e confermato con determinazione dirigenziale regionale SGO n. 155 del 25.6.2020**>>, allegando la compatibilità urbanistico-edilizia dell’intervento come da nota comunale prot. 30832 del 21.4.2021”.

Con nota prot. n. 38248 del 27/5/2021 trasmessa a mezzo Pec in pari data, il Comune di Barletta, “facendo seguito alla nota prot. n. AOO/183/8422 – sezione SGO della Regione Puglia ed alle richieste del Consorzio Metropolis prot. n. 3182/2021 – 2162/2021 – 2280/2021”, ha inviato:

“

- Determinazione dirigenziale n. 880 del 26/05/2021 di rettifica di determinazione dirigenziale n. 1503 di autorizzazione alla realizzazione di struttura de quo;

- *nuova planimetria dalla quale si evince che, allo scopo di evitare la condivisione degli spazi individuati dall'Ufficio Regionale, il Consorzio Metropolis ha modificato gli ambienti destinati al modulo autismo autorizzato, in modo da lasciare a disposizione del centro diurno disabili tutti gli ambienti citati e individuare per il modulo autismo, nella superficie già autorizzata e senza riduzione degli ambienti disponibili, il nuovo ingresso da via Violante n. 40, un nuovo vano spogliatoio per il personale e, dei quattro servizi igienici già esistenti, uno dedicato al personale ed uno strutturalmente dedicato ai bambini;*
- *1° e 2° parere di compatibilità alla normativa urbanistica ed edilizia del settore di edilizia pubblica e privata di questa P.A.”.*

Per tutto quanto sopra esposto;

atteso che il Comune di Barletta ha rilasciato la determinazione dirigenziale n. 880 del 26/05/2021 di *“Rettifica determinazione dirigenziale n. 1503 del 18/10/2020 di autorizzazione alla realizzazione di un modulo/centro terapeutico riabilitativo intensivo ed estensivo dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico, ubicato in Barletta”*, per modifica dell'ingresso e della planimetria/layout della struttura nel medesimo immobile di Via Violante, senza richiedere la preventiva conferma del parere di compatibilità già reso con D.D. n. 122/2018;

considerato che:

- il parere favorevole di cui alla D.D. n. 122 del 3/4/2018 per n. 1 modulo/centro terapeutico riabilitativo intensivo ed estensivo di cui all'art. 4 del R.R. n. 9/2016, successivamente confermato con D.D. n. 155 del 26/6/2020 per variazione dell'immobile individuato per la realizzazione della struttura sanitaria nell'ambito del medesimo Comune, non è stato rilasciato dalla scrivente a seguito di una valutazione comparativa dei parametri strutturali con altre istanze di autorizzazione alla realizzazione / richieste di verifica di compatibilità, bensì a seguito della valutazione del parametro della localizzazione e della tipologia di struttura che si intende realizzare (Modulo 0-5 anni);
- l'art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. prevede, ai commi 4, 5 e 6 che:  
“  
*4. Il parere di compatibilità di cui al comma 3 ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione. Scaduto tale termine, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza.*  
*5. Il comune, entro centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, rilascia l'autorizzazione alla realizzazione.*  
*6. In caso di eventi oggettivi non imputabili alla volontà del soggetto interessato tali da impedire la realizzazione dell'attività nel termine di cui al comma 4, il dirigente della sezione regionale competente, su istanza della documentazione e valutata la compatibilità con la programmazione sanitaria, può concedere la proroga di validità del parere di compatibilità.”;*
- in applicazione del combinato disposto dei commi 4 e 5 dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il parere favorevole di compatibilità ha, a pena di decadenza, validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione, mentre, in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione nel termine di cui all'art. 7, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., la validità biennale decorre dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità da parte del Comune, salvo quanto previsto dal comma 6 del medesimo articolo;
- con Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2021 lo stato di emergenza è stato prorogato al 31 luglio 2021 e, conseguentemente, considerato che il sopra riportato comma 2 dell'art. 103 del D. L. n. 18/2020 (convertito con Legge n. 27/2020), così come modificato, statuisce che *“2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini*

*di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (grassetto aggiunto, n.d.r.). (...).", se non dovessero esservi nuove proroghe dello stato di emergenza i pareri favorevoli di compatibilità al fabbisogno regionale ricompresi nella previsione di cui al comma 2 e 2-sexies dell'art. 103 del D.L. n. 18/2020, come convertito con modifiche, manterranno la loro validità ex lege per i 90 giorni successivi al 31 luglio 2021, e dunque fino al 29 ottobre 2021, senza alcuna specifica richiesta in tal senso;*

si propone:

- **di confermare il parere favorevole di compatibilità al fabbisogno regionale rilasciato ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.** con Determinazione Dirigenziale n. 122 del 3/04/2018 e già confermato con D.D. n. 155/2020, **per la realizzazione nel Comune di Barletta (BT), da parte di "METROPOLIS Consorzio di Cooperative Sociali-Soc. Coop. Onlus", di n. 1 Modulo/Centro terapeutico riabilitativo intensivo ed estensivo dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico di cui all'art. 4 R.R. n. 9/2016 (0-5 anni),** per modifica della planimetria/layout nel medesimo immobile ubicato in via Violante n. 40, con la precisazione che la struttura dovrà essere realizzata secondo la relazione tecnica descrittiva allegata alla richiesta comunale di conferma del parere di compatibilità nella sede di Via Violante - prot. n. 84925 dell'11.12.2019 e la planimetria trasmessa dal Comune di Barletta in allegato alla Determinazione dirigenziale n. 880 del 26/05/2021, ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 9/2016 e del R.R. n. 3/2005 e s.m.i.;
- di precisare altresì che **il parere di compatibilità di cui alla Determina Dirigenziale n. 122/2018, confermato con D.D. n. 155/2020 e che si conferma ulteriormente con il presente provvedimento,** ha validità biennale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla notifica della suddetta D.D. n. 122 del 3/4/2018, tenendo peraltro conto di quanto disposto dall'art. 103, comma 2 del D.L. n. 18/2020 convertito dalla L. n. 27/2020 e della attuale proroga dello stato di emergenza al 31 luglio 2021, per cui **manterrà la sua validità fino al 29 ottobre 2021,** salvo quanto previsto dal comma 6 dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i..

#### **VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03**

##### **Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

##### **ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

#### **IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA**

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;

- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla Responsabile P.O. e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

#### DETERMINA

- **di confermare il parere favorevole di compatibilità al fabbisogno regionale rilasciato ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.** con Determinazione Dirigenziale n. 122 del 3/04/2018 e già confermato con D.D. n. 155/2020, **per la realizzazione nel Comune di Barletta (BT), da parte di "METROPOLIS Consorzio di Cooperative Sociali-Soc. Coop. Onlus", di n. 1 Modulo/Centro terapeutico riabilitativo intensivo ed estensivo dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico di cui all'art. 4 R.R. n. 9/2016 (0-5 anni)**, per modifica della planimetria/layout nel medesimo immobile ubicato in via Violante n. 40, con la precisazione che la struttura dovrà essere realizzata secondo la relazione tecnica descrittiva allegata alla richiesta comunale di conferma del parere di compatibilità nella sede di Via Violante - prot. n. 84925 dell'11.12.2019 e la planimetria trasmessa dal Comune di Barletta in allegato alla Determinazione dirigenziale n. 880 del 26/05/2021, ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 9/2016 e del R.R. n. 3/2005 e s.m.i.;
- di precisare altresì che **il parere di compatibilità di cui alla Determina Dirigenziale n. 122/2018, confermato con D.D. n. 155/2020 e che si conferma ulteriormente con il presente provvedimento**, ha validità biennale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla notifica della suddetta D.D. n. 122 del 3/4/2018, tenendo peraltro conto di quanto disposto dall'art. 103, comma 2 del D.L. n. 18/2020 convertito dalla L. n. 27/2020 e della attuale proroga dello stato di emergenza al 31 luglio 2021, per cui **manterrà la sua validità fino al 29 ottobre 2021**, salvo quanto previsto dal comma 6 dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
- di notificare il presente provvedimento:
  - al Legale Rappresentante del Consorzio Coop. Soc. a r.l. "Metropolis" con sede legale in via Alba 2/8, 70056 Molfetta (BA);
  - al Direttore Generale dell'ASL BT;
  - al Direttore del DSM ASL BT;
  - al Sindaco del Comune di Barletta;
  - al Dirigente del Settore Servizi Sociali del Comune di Barletta.

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- d) sarà trasmesso al Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle persone in condizioni di fragilità – Assistenza Sociosanitaria della Regione Puglia;
- e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- f) il presente atto, composto da n. 11 facciate, è adottato in originale;
- g) viene redatto in forma integrale.

**Il Dirigente della Sezione SGO**  
(Giovanni Campobasso)